

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 060/CSA– RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2016

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

Il Bologna FC 1909 S.p.A., previo regolamentare preannuncio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con la quale è stata irrogata, nei confronti di essa reclamante, la sanzione dell'ammenda di €. 15.000,00 in conseguenza di “un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale” intonato dai suoi sostenitori “al termine del secondo tempo” della gara Bologna/Napoli del 06.12.2015.

Il reclamo, come sopra proposto, deduce: a) la contraddittorietà temporale fra la statuizione del Giudice e le risultanze dell'informativa dei Collaboratori della Procura Federale; b) la non completa percettibilità delle espressioni quale requisito indefettibile per l'irrogazione dell'ammenda; c) la modestissima partecipazione dei propri tifosi alla condotta sanzionata.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Osserva la Corte che la denunciata discrasia in ordine ai tempi in cui si sarebbe compiuta l'infrazione regolamentare risulta dagli atti che individuano all'inizio e non alla fine del secondo tempo della gara la condotta sanzionata, per di più costituita da due cori, non da quello unico considerato dal gravato provvedimento.

Del pari fondato è il motivo relativo alla mancata percettibilità del (o dei) cori in discorso, in quanto gli stessi sono stati uditi da uno solo dei tre Collaboratori, essendo sfuggiti anche al sig. Domenico Musolino, collocato proprio nel settore denominato “Curva Bulgarelli” ove i cori sarebbero stati intonati.

Alla luce di queste risultanze, in difetto del requisito della reale e diffusa percettibilità, il reclamo va accolto, mancando la dimensione del fenomeno integrante la previsione regolamentare e, quindi, determinante l'irrogazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, NAPOLI/HELLAS VERONA DEL 16.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 110 del 18.12.2015)

Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 110 dell'18.12.2015 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti della Hellas Verona F.C. S.p.A. (di seguita anche solo Verona) la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 *“per aver suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.*

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società del Verona che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce l'insussistenza dei fatti in addebito per difetto del requisito della significativa dimensione del fenomeno nonché la misura sproporzionata della sanzione applicata. Sulla scorta delle suindicate premesse la reclamante ha, dunque, concluso per l'annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, per la sua riduzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società del Verona nel corso dell'odierna riunione fissata per la trattazione del ricorso.

Il ricorso e' parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito evidenziato.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale a margine della gara Napoli S.S. Calcio S.p.A. – H. Verona F.C. S.p.A. del 16.12.2015 del 16.12.2015, valevole per gli ottavi di finale della cd. tim cup.

Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che tutti e tre i collaboratori presenti allo stadio, sebbene dislocati in diversi punti della suddetta struttura (centrocampo, lato curva A e lato curva B), hanno concordemente percepito l'intonazione, da parte dei circa 120 tifosi del Verona che occupavano la tribuna laterale destra, dei seguenti cori:

- *“sporchi terroni siete sporchi terroni”* al “2”, “5” e “20” del secondo tempo;
- *“Insigne, Insigne, sei sempre un figlio di puttana”* al “14” del 2 tempo;
- *“San Gennaro, terrone”* al “40” del secondo tempo.

A fronte delle divise risultanze istruttorie va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla reclamante volta a ridimensionare la valenza illecita della condotta qui in contestazione.

Innanzitutto, fuori sesto si rivela il costruito giuridico attoreo volto a derubricare come semplici sfottò goliardici i cori come sopra ricostruiti.

Di contro, appare di tutta evidenza, ad una semplice lettura delle locuzioni utilizzate, come tali condotte riflettano in via immediata una deprecabile finalità di dileggio e, dunque, una chiara ed evidente portata offensiva volutamente costruita sulla diversa appartenenza territoriale dei soggetti offesi.

Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni difensive incentrate sulla pretesa insussistenza del requisito costitutivo della cd. significativa dimensione del fenomeno, insussistenza desunta, con inaccettabile pretesa di automaticità, dal contenuto numero di tifosi veronesi impegnati nel coro.

E', viceversa, di tutta evidenza come, ai fini della configurazione della fattispecie illecita in commento, non occorran rigide e prefissate soglie numeriche di partecipazione dal momento che l'attitudine offensiva della condotta non può che essere saggiata in modo dinamico nel complesso delle circostanze del caso concreto, potendo la lesione del bene giuridico tutelato comunque perfezionarsi nonostante il numero ridotto dei tifosi per effetto di variabili favorevoli, come ad esempio per la particolare enfasi partecipativa ed approfittando di fasi di silenzio.

Ed è proprio privilegiando tale corretta prospettiva che è qui sufficiente prendere atto del fatto che i cori in questione siano stati concordemente percepiti da tre distinti punti di osservazione tra di loro non contigui ed, anzi, ubicati nei punti estremi dello stadio (le due curve), dimostrandosi così, per tabulas, e salvo quanto si dirà in tema di trattamento sanzionatorio, la sufficiente idoneità della condotta a veicolare insulti territoriali all'interno dell'intero bacino dello stadio.

La specificità del ruolo svolto sul campo dai collaboratori della Procura Federale e la piena coerenza della segnalazione con le precipe finalità istituzionali sottese alla suddetta presenza privano, poi, evidentemente di forza logica le residue argomentazioni attoree che fanno leva sulla mancata rilevazione della suddetta condotta anche da parte di altri organi (arbitro ed assistenti di gara, funzionario responsabile dell'ordine pubblico, media nazionali e locali), dato di per se stesso manifestamente inconferente.

Infine, la Corte ritiene che sia del tutto priva di conferenti appigli probatori la tesi di parte ricorrente incline a riconoscere un diretto e qualificato collegamento tra i fatti in addebito e le misure organizzative adottate dalle forze dell'ordine per la gestione dei problemi di ordine pubblico connessi alla gara. Lo stesso insistito, unidirezionale bersaglio dei cori offensivi dimostra con evidenza come la scelta di indulgere in insulti territoriali, fenomeno frequentemente registrato a margine delle gare di calcio, non nasca nel caso qui in rilievo da situazioni contingenti legate a presunte negligenze delle forze di polizia, il cui lodevole sforzo, viceversa, meriterebbe ben diversa considerazione. E', infatti, verosimile ritenere che, ove avessero effettivamente vissuto come soprusi i disagi organizzativi qui denunciati, i tifosi del Verona non avrebbero esitato ad orientare il proprio senso di frustrazione anzitutto verso i tutori dell'ordine pubblico, mentre alcuna forma di protesta è dato registrare negli atti di gara.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, e sciogliendo la riserva suesposta, la Corte ritiene che la sanzione possa essere contenuta nella misura di € 10.000,00 di ammenda.

Occorre, infatti, tener conto delle divisate particolarità dei fatti in addebito, rappresentate dal fatto, già sopra evidenziato, che il gruppo dei sostenitori del Verona era formato da 120 persone circa, circostanza questa che, se non si è rilevata sufficiente ad impedire la propagazione dell'insulto all'interno dello stadio, vale comunque a ridimensionare oggettivamente l'intensità delle grida attenuandone di conseguenza, fino al ridurlo al minimo, il complessivo contenuto offensivo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione dell'ammenda ad € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Salvatore Mezzacapo, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CHIEVO VERONA DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015, il Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega nazionale professionisti Serie A ha irrogato alla reclamante società Frosinone Calcio la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 condiffida *“per avere suoi sostenitori, dal 40° del secondo tempo fino al termine della gara, colpito con numerosi sputi al capo ed alle spalle un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Frosinone/Chievo Verona del 6.12.2015. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Frosinone Calcio S.r.l., chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo per non aver questi riconosciuto la sussistenza della circostanza di cui all'art. 13 lett. e) C.G.S., comunque contestando che la condotta censurata sia qualificabile come violenta, altresì segnalando la particolare morfologia dell'impianto sportivo di che trattasi.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti il difensore della reclamante società ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il proposto reclamo infondato.

L'appellata sanzione origina dal referto dell'Assistente nel quale appunto si legge “*dal 40° del 2° T fino al termine della gara venivo fatto bersaglio di numerosi sputi che mi attingevano alla testa e alla schiena da parte di numerosi spettatori del settore alle mie spalle*”.

La circostanza non è in fatto contestata dalla reclamante.

Orbene, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, ultimo periodo del C.G.S. le società “*sono ...responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza...*”. Non vi è quindi dubbio che la condotta dei sostenitori del Frosinone, peraltro prolungata per più minuti, rientri nella fattispecie delineata dalla norma ora richiamata. E per le dette condotte si applica, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 12, la sanzione dell'ammenda, per le società di Serie A, da e 10.000,00 a e 50.000,00. Ai sensi, quindi, del successivo art. 13 “*1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:*

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.”.

Nella specie, il Giudice Sportivo ha ritenuto sussistenti le fattispecie di cui alle lett. a) e b), così attenuando la sanzione.

Va quindi riportata la condotta censurata nell'alveo dell'art. 12 C.G.S. e non già dell'art. 14 C.G.S., che punisce le società per fatti violenti dei sostenitori, e ciò non perché lo sputo prolungato e da parte di evidentemente non pochi sostenitori non sia in sé considerato una condotta violenta, quanto perché l'art. 14 correla la punibilità alla circostanza per cui “*dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone*”, non sussistendo nella specie il riscontro del grave danno alla incolumità fisica.

In altri termini, la sanzione va confermata e il reclamo respinto essendo la condotta dei sostenitori del Frosinone pacificamente qualificabile, ex art. 12 C.G.S., quale “*...manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza...*”, congruamente sanzionata con l'ammenda di cui è questione.

Correttamente il Giudice Sportivo non ha, nella specie, ritenuto la sussistenza della terza circostanza, di cui alla lettera e) dell'art. 13, che in concorso con la riconosciuta sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) avrebbe integrato l'esimente di cui al primo comma del citato art. 13, essendo conclamato in fatto che quanto effettivamente accaduto e, ripetesì, non contestato dalla stessa reclamante, testimonia che vi è stata quanto mena una insufficiente vigilanza da parte della società, che pure ha approntato significative misure di prevenzione (numero degli stewards). In altri termini, quanto accaduto testimonia che le misure adottate non sono state, appunto, sufficienti se non sul piano della (astratta) prevenzione quantomeno su quello della (effettiva) vigilanza.

Da ultimo, va rilevata la inconferenza - ai fini di che trattasi - della struttura dello stadio in cui si è svolta la censurata condotta, la quale rimane sanzionabile quale che sia lo spazio tra gli spalti e il campo di gioco.

In definitiva, il reclamo va respinto siccome infondato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Frosinone Calcio di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELCHIORRI FEDERICO SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

Con reclamo in data 2.1.2016, il Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive inflitta al proprio calciatore Federico Melchiorri con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015, per avere lo stesso calciatore *“al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente con l'avambraccio il volto di un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con una gomitata; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”*, nella gara U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Cagliari Calcio S.p.A., valevole per il Campionato di Serie B, del 24.12.2015, chiedendone la riduzione a due giornate di gara, anche con commutazione del terzo turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia.

Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il Giudice Sportivo, nell'irrogare la sanzione, non avrebbe tenuto conto di tre circostanze, tutte rilevabili dai due rapporti del Quarto Ufficiale e cioè: i) l'attenuante della provocazione subita dal Melchiorri, intervenuto a difesa di un compagno di squadra; ii) la levità della condotta censurata e l'assenza di conseguenze lesive; iii) l'unicità della condotta del Melchiorri.

Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto, atteso che effettivamente risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale che: i) il Melchiorri è intervenuto nel parapiglia accessosi a seguito della segnatura della seconda rete del Cagliari e della esultanza del calciatore Tello, in difesa di quest'ultimo, aggredito dai calciatori avversari (Sciaudone e Rossi), così che sussistono i presupposti per valutare la circostanza in termini di attenuante; ii) la condotta posta in essere dal calciatore può ritenersi effettivamente priva dei connotati della violenza (*“leggera gomitata”*; *“colpiva [...] senza procurargli alcun danno”*), ancorchè gravemente antisportiva; iii) la condotta sanzionata del Melchiorri si è svolta in unico contesto fattuale e temporale, nell'ambito del quale non appaiono autonomamente e separatamente apprezzabili i due comportamenti censurati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cagliari Calcio di Cagliari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melchiorri Federico a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio